



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 65 del 03/03/2022

Oggetto: Conferimento incarico alla Società GBSAPRI S.p.A.-

**PROPOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- per far fronte all'attività istituzionale connessa alla Campagna di Meccanizzazione Agricola, il Servizio Meccanizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo è autorizzato ad effettuare interventi tecnici sul territorio regionale con utilizzo di mezzi meccanici;
- il parco macchine del Servizio Meccanizzazione annovera diversi mezzi d'opera (ruspe, trattrici gommate, pale cingolate, mini escavatori, ecc.), nonché automezzi ed autovetture per la gestione della campagna di meccanizzazione e la logistica dell'attività;

CONSIDERATA:

- la necessità di provvedere annualmente all'acquisizione delle coperture assicurative RCA ed incendio e furto, con forma a libro matricola delle autovetture, degli automezzi e delle macchine agricole del Servizio Meccanizzazione;

VISTA:

- la proposta effettuata dalla Dr.ssa Stefania Mancuso, in nome e per conto della GBSAPRI SpA, in data 17 marzo 2021 (a mezzo posta elettronica) e, successivamente, in data 14 febbraio 2022, rivolta alla richiesta di collaborazione reciproca per l'attività di studio, ricerca e consulenza di prodotti assicurativi, finalizzata alla razionalizzazione delle polizze e definizione del programma assicurativo;

RAVVISATA:

- l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Ente nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);



CONSIDERATO CHE:

- il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere aggiuntivo, rispetto ai premi di assicurazione a carico del Cliente/Contraente, poiché l'opera della GBSAPRI S.p.A. è, per prassi internazionale, remunerata dalle Compagnie di Assicurazione;

ATTESO:

- il vantaggio per l'Ente in termini di efficienza lavorativa e risparmio di spesa;

PROPONE

- di conferire incarico a titolo gratuito alla Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana n.183 - RUI n. B000054892 - e sede operativa in Palermo, via Duca della Verdura 4, nella persona della Dr.ssa Stefania Mancuso, per il servizio di brokeraggio assicurativo, studio e consulenza di prodotti assicurativi;
- di approvare l'allegato contratto tipo, da stipularsi con la predetta responsabile GBSAPRI S.p.A., entro gg. 10 dall'avvenuta esecutività della presente proposta di determinazione.

Il Dirigente
Dott. Franco Greco





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

Servizio Meccanizzazione

Il dirigente

Dott. Franco Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO :

IMPEGNO

SUBIMPEGNO :

Non comporta spese

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente reggente

Dott. Giuseppe Greco

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la Delibera n. 28/C.A. del 24 settembre 2020, resa esecutiva con nota prot. n. 99038 del 29 Settembre 2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari, Dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Direttore Generale F.F. dell'Ente Sviluppo Agricolo.



Vista e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Meccanizzazione;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA


per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di conferire incarico a titolo gratuito alla Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana n.183 - RUI n. B000054892 - e sede operativa in Palermo, via Duca della Verdura 4, nella persona della Dr.ssa Stefania Mancuso, per il servizio di brokeraggio assicurativo, studio e consulenza di prodotti assicurativi;
- di approvare lo schema del contratto-tipo, allegato alla presente proposta di determinazione, da stipularsi con la predetta responsabile GBSAPRI S.p.A., entro gg. 10 dall'avvenuta esecutività della determina.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Dario Cartabellotta

A circular official stamp in light blue ink is partially visible behind the signature. The text within the stamp is partially obscured but appears to include 'MAGGIORE' at the top and 'DIREZIONE GENERALE' at the bottom. The signature is a fluid, cursive line in blue ink.



CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'Ente di Sviluppo Agricolo sito in via Libertà n. 203 - CAP 90143 Palermo PA, Codice Fiscale 80020830826

E

La Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma, alla Via Nomentana n° 183 – 00161, iscritta alla CCIAA REA n° 985506, Codice Fiscale e partita I.V.A. 12079170150, iscritta al R.U.I. con n. B000054892, - rappresentata dalla Sig.ra Marisa Abbati, nata a Roma il 14/10/1964, C.F.: BBTMRS64R54H501K, domiciliata per la carica presso la sede della Società', la quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della GBSAPRI S.p.A. di seguito denominata Broker;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di Broker di assicurazione a favore dell'Ente ai sensi della vigente nominativa e con riferimento all'affidamento dell'incarico professionale in favore della società GBSAPRI S.p.A., conformemente alla Determina n. del

Tale servizio sarà' regolato dalla presente scrittura privata, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Il Broker assume l'obbligo di fornire all'Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l'Ente, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di appalto che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza della offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;



- i. verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non previamente autorizzato.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque pari alle coperture assicurative stipulate dall'Ente per il tramite del Broker, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni. Tale incarico è rinnovabile ai sensi della normativa vigente. Si ritiene, inoltre, automaticamente risolto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI

L'attività di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

ART. 5 – GARANZIE

Il Broker tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla vigente normativa, conferma di avere in corso una polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile Professionale per errori, negligenze, ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dall'Ente.

Il Broker contribuisce, inoltre, all'apposito Fondo di Garanzia, costituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 s.m.i. presso la CONSAP.

ART. 6 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà.


L'Ente sarà libero di accettare in tutto o in parte le proposte.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Ente in relazione ai rischi al medesimo afferenti.

Sono a carico del Broker:

1. Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico
2. I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.



ART. 7 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicurazione per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegatoria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 9 – CLAUSOLA BROKER

Nei Capitolati di Polizza la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l'inserimento della clausola Broker.

ART. 10 – PUBBLICITA'

L'Ente si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 12 – REGISTRAZIONE


Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e con il carico delle spese di bollo e scritturazione al Broker.

Saranno poste a carico del Broker tutte le spese contrattuali ed i relativi oneri fiscali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Ente.

ART 13 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più rigorosa riservatezza in merito ad ogni informazione riservata dall'altra Parte, relativa e/o funzionale all'esecuzione del presente mandato e a non utilizzare, divulgare, riprodurre o disporre di tali informazioni in modo diverso e/o per finalità diverse dallo svolgimento del mandato.

Il suddetto obbligo deve ritenersi esteso ad ogni informazione inerente le attività intraprese dal Broker nello svolgimento del mandato e/o i risultati dell'intermediazione svolta, anche prima della conclusione dei



relativi contratti di assicurazione e/o affari – ad es. quotazioni dei rischi, condizioni contrattuali ottenute dalle Compagnie, provvigioni del Broker, nominativi di potenziali soggetti contattati – coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per il cliente ecc.

Le informazioni riservate potranno comunque essere trasmesse a coloro che avranno effettiva necessità di esserne a conoscenza, ai fini dello svolgimento del mandato. In particolare, la GBSAPRI potrà trasmettere le informazioni riservate del cliente ai rappresentanti, mandanti, dipendenti, consulenti e collaboratori propri o di società mandanti e/o appartenenti al gruppo GBSAPRI, ivi inclusi a titolo di es., le compagnie di assicurazione ovvero gli altri intermediari assicurativi di cui GBSAPRI dovesse eventualmente avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Con riguardo alle informazioni di cui al comma 2, il cliente si impegna a non comunicare tali informazioni a nessun terzo, compresi altri intermediari concorrenti e società del gruppo del cliente, senza l'autorizzazione scritta di GBSAPRI.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo rimangono validi per 36 mesi successivi alla risoluzione per qualsiasi causa del trattamento contrattuale tra le Parti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e ss.mm. e Reg. UE/679/2016. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Ente.

In particolare, il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Amministrazione, il Broker viene individuato quale Responsabile del trattamento dei dati.

Luogo e data _____

GBSAPRI S.p.A.

per l'E.S.A.

Il Direttore Generale

